

di leggerla tutta (*ilarità*), affinché non accada nuovamente quello che è avvenuto ieri, allorchè un onorevole deputato propose un emendamento per inserire una disposizione che già esiste nel progetto, e che avrebbe di leggeri trovata, solo che egli avesse letto la seconda pagina. (*ilarità*)

Non so se all'onorevole Sanna sia succeduto lo stesso, e sia passato inavvertito anche a lui l'articolo 17; ma, ad ovviare ogni equivoco, lo richiamo alla sua memoria, e conchiudo col dire alla Camera che oramai la questione sollevata dall'onorevole Sanna non è più una questione di *principio*, ma sibbene una mera questione di *fatto*.

Al ragionamento generico ed astratto che si era messo in campo dapprincipio dagli onorevoli Sanna e Sineo per dimostrare che il riscatto dei feudi dovette conferire ai comuni la proprietà dei beni soggetti ad ademprivo, contrapponemmo il testo della legge e i fatti specifici che escludono onninamente quella pretesa.

Finchè questi fatti non siano dimostrati insussistenti, le conclusioni prese dalla vostra Commissione, e consentanee a quelle del progetto del Ministero, debbono essere mantenute, poichè noi abbiamo provato l'esattezza delle nostre asserzioni; ed avversariamente invece si è ingenuamente confessato che non si provava perchè non si poteva provare.

**SANNA.** Se l'onorevole relatore si fosse compiaciuto di leggere il mio emendamento, credo che avrebbe risparmiato gran parte delle parole che ci ha fatto udire. Il mio emendamento è diviso in due parti, e ne darò nuovamente lettura: « Due terzi delle terre soggette ad ademprivo e che erano dipendenti dai feudi riscattati dalle finanze dello Stato sono assegnati ai comuni. »

La Camera ricorderà che nel mio discorso spiegai distintamente esistere due categorie di riscatto feudale, uno per parte dei comuni, l'altro per parte del demanio; i feudi che si riscattavano per conto delle finanze dello Stato erano quelli i quali mancavano di popolazioni erette in comuni. Su queste terre ed in questi feudi i villaggi circonvicini avevano diritti di ademprivo. Per conseguenza credo ed ho creduto sempre che per togliere tali usi occorra dare loro un'indennizzazione: diversamente se si eseguisce questa legge tal quale ci viene proposta dal Governo e dalla Commissione, i comuni che avevano questo diritto ne resterebbero privi, senza corrispettivo e senza indennità corrispondente.

Io non ho mai detto nè proposto nell'emendamento che si diano due terzi ai comuni riscattati: simili parole non sono sfuggite dal mio labbro, e neppure si leggono scritte nel mio emendamento; per conseguenza non so come sia venuto in mente all'onorevole relatore di asserire che io mi atteneva press'a poco all'emendamento dell'onorevole Fara.

Per quanto concerne l'altra parte dell'emendamento, essa è la conseguenza logica della mia proposizione. Il comune era stato sempre possessore di queste terre; su queste terre non vi era altro che l'ademprivo, vale a

dire l'obbligo di una prestazione; colla nuova legge i comuni pagarono le dette prestazioni in danaro sotto il titolo di prestazioni feudali, ed in questo tributo veniva compreso parte del capitale e l'interesse relativo. Le terre poi, siccome erano state sempre possedute dai comuni, dovevano perciò rimanere esclusiva proprietà di essi.

Il demanio pretende di avere diritti su quelle proprietà, e finora li ha fatti valere con la forza; ma se stiamo alle ragioni, al diritto, alla legge, il demanio non ha alcun diritto su queste terre.

L'onorevole Boggio, il ministro delle finanze e il signor commissario regio ci hanno detto a varie riprese che i comuni della Sardegna per il riscatto dei feudi non avevano pagato quasi nulla, anzi nulla affatto. Io invece debbo avvertire che questi pagamenti non risulterebbero da quanto comunicò il ministro alla Commissione; ma sta di fatto che, appena furono fissati i corrispettivi a darsi ai feudatari, si emanarono tanti brevetti regi quanto erano i comuni riscattati, e questi biglietti indicavano le cifre esatte di quanto ogni comune doveva corrispondere, vale a dire la quota del capitale che si andava ammortizzando, e la quota d'interesse che doveva mano mano pagarsi sopra il capitale che non era ancora estinto.

Questi pagamenti si sono fatti regolarmente sino al 1851: in quest'anno pubblicavasi la legge colla quale tutte le prestazioni o tributi che si pagavano in Sardegna sotto diversi nomi, che avevano forse 14 o 15 nomi diversi, furono ridotti ad un solo tributo, cioè a dire alla tassa prediale.

Esaminate quella legge, e vedrete che le prestazioni feudali che si sono corrisposte fino a quell'anno dovevano essere unite alla tassa prediale, nella quale venivano ad agglomerarsi tutti i tributi diversi.

Io avrei desiderato di venire alla Camera con questi documenti in appoggio. E qui richiamo di nuovo la testimonianza dell'onorevole Gustavo di Cavour, affinché egli dica se sia vero o no che io abbia fatto cinque o sei volte richieste al Ministero di questi documenti, e come il Ministero, ora per uno ora per un altro motivo, non abbia mai voluto accondiscendere alla mia domanda.

Ma se la Camera ignora i pagamenti fatti, la Sardegna certamente non può averlo dimenticato, ed anche oggi si ricorda quanto si fece pagare ai poveri popolani pel riscatto di questi feudi.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento del deputato Sanna.

(Non è approvato.)

Ora viene l'emendamento del deputato Sineo; ne darò di nuovo lettura:

« I beni soggetti agli antichi ademprivi nei territori già feudali s'intenderanno irrevocabilmente devoluti ai rispettivi comuni mediante il prezzo di lire cinquanta per ogni ettare.

« Ciascun comune sarà obbligato a pagare il detto prezzo alle finanze dello Stato entro anni 20 dal giorno